



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

OGGETTO: **APP 2.0**

Il Presidente Reggente

osservato che (in attuazione dell'art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), l'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, aveva previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2024, in base al quale – in estrema sintesi – nell'ufficio del GIP presso il Tribunale ordinario e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, segretari e cancellieri) di atti, documenti, richieste e memorie poteva avvenire anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., da eseguire obbligatoriamente tramite APP;

osservato che il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. "doppio binario" (deposito telematico e cartaceo), ferma restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini;

osservato che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta l'obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni (art. 1 comma II D.m. 206/24 cit.) nei seguenti casi:

- **procedimento di archiviazione (artt. 408-409-410-411 e 415 c.p.p.) e fase riapertura indagini (art. 414 c.p.p.)**
- **procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;**
- **fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;**
- **riti alternativi applicazione pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova;**

osservato che dal 1 aprile 2025 nei suddetti uffici di primo grado l'obbligatorietà del deposito telematico è estesa anche al **giudizio abbreviato**, al **giudizio immediato** ed al **giudizio direttissimo** (art. 1 comma IV D.M. 206/24 cit.), rimanendo fermo poi il c.d. "doppio binario", fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

letto il precedente provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. del 9.01.2025 (con successiva integrazione del 10.1.2025), con il quale si è disposto che *"ferma la disposizione secondo cui "a decorrere dal 1 gennaio 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 bis cp.p."* – *relativamente alle fasi disciplinate*

dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, **sino al 31 marzo 2025** nella sezione penale del Tribunale (dibattimento e ufficio GIP) di Cuneo i soggetti abilitati interni e esterni possano redigere e depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata ex art. 1 D.M. 206/2024 oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca per ragioni tecniche, fermo quanto disposto dagli articolo 110 comma IV e 111 ter comma III c.p.p.;

sentito il Presidente di Sezione penale, che ha rappresentato che nei tre mesi trascorsi l'applicativo in questione, pur con le notevoli difficoltà e criticità segnalate nelle relazioni periodiche dal MAGRIF dr. BOETTI e dalla funzionaria responsabile dr.ssa PREGNOLATO, è comunque in via di progressivo completo utilizzo da parte dei giudici e delle cancellerie;

ritenuto, pertanto, che non sussistano, allo stato, i presupposti per la proroga del provvedimento di sospensione adottato in data 9.1.2025 ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., in scadenza alla data del 31.3.2025;

ritenuta, tuttavia, la accoglibilità della proposta del Presidente di Sezione (anche a seguito di interlocuzione in sede di tavolo permanente con l'ordine degli Avvocati di Cuneo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale) di regolamentare, per il futuro, una disciplina 'preventiva' in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, come verificato in udienza dai giudici o adeguatamente documentato dalle parti interessate (in particolare dai difensori);

P. Q. M.

Dispone che alla data del **31 marzo 2025** cessi l'efficacia del provvedimento emesso ex art. 175 bis c.p.p. in data 9.1.2025 dal Presidente del Tribunale di Cuneo, con conseguente utilizzo dell'applicativo APP 2.0 come disciplinato dal D.M. 27 dicembre 2024 n. 206.

Autorizza, in caso di malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, qualora non sia possibile il differimento (anche *ad horas*) dell'udienza per indifferibili esigenze processuali (es., detenuto in scadenza termini o scadenza termine prescrizione reato), i giudici – previa tempestiva comunicazione del malfunzionamento al Presidente di Sezione e/o al Presidente del Tribunale, per le verifiche del caso ex art. 175 bis c. IV c.p.p. – a darne atto ed a procedere con modalità analogica fino al perdurare dell'indisponibilità dell'applicativo informatico.

Invita sin d'ora i giudici a valutare di procedere con modalità analoghe in caso di malfunzionamento dell'applicativo e/o del portale deposito atti penali, qualora adeguatamente documentato dalle parti interessate.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato immediatamente al signor Procuratore della Repubblica, al signor presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, a tutti i giudici (togati ed onorari) della sezione penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale, alla Coordinatrice responsabile ed ai Funzionari responsabili di area penale nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Cuneo.

Cuneo, data della firma digitale

Il Presidente Reggente

Demarchi Albengo